



**Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo**

**ex D.Lgs. 231/2001**

**della**

**FONDAZIONE ENASARCO**

**Parte Speciale B**

**FONDAZIONE • ENASARCO**



**FONDAZIONE • ENASARCO**

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1  
WWW.ENASARCO.IT

## Indice

1. I reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001	4
2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di Enasarco (Art. 30, lett. a) - b), D.Lgs. n. 81/2008)	4
2.1. Metodologia applicata per la valutazione dei rischi	6
3. La struttura organizzativa di Enasarco in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 30, lett. c) e comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)	8
3.1. Gli attori della struttura organizzativa	9
3.2. I doveri degli attori della struttura organizzativa	12
3.2.1. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Fondazione	12
3.2.2. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari	14
4. Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008)	21
5. Attività connesse alla informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008)	23
6. Attività di gestione della documentazione e certificazione obbligatorie per legge (art. 30, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008)	23
7. Il sistema di controllo sulla SSL: le procedure operative, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di SSL e il raccordo con le funzioni di primo controllo (art. 30, lett. f)-h) e comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)	24
7.1. I principi informativi delle procedure aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	24
7.2. Il controllo di primo grado da parte della struttura organizzativa; il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale responsabile del controllo di secondo grado	27
7.3. Il raccordo tra le funzioni di controllo	28
8. Il sistema di registrazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)	29
9. Aggiornamento e riesame (Art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)	30
10. Principi etici e le norme di comportamento di riferimento per la Fondazione con riguardo alla SSL	30

## 1. I reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche '**Decreto**'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come '**Enti**'); sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Una compiuta descrizione dei reati presupposto ex art. 25 *septies* è contenuta nell'**Allegato della Parte Speciale**, denominato "**Descrizione dei reati presupposto**", cui si rimanda.

Atteso che assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 Legge n. 123/2007 (cd. "**Testo Unico**" in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro; di seguito, anche "**TU**"). In particolare, la disposizione di cui all'art. 30 del TU ha costituito il parametro di riferimento con cui la Fondazione Enasarco (di seguito anche solo "**Enasarco**", "**Fondazione**", o "**Ente**"), si è misurata sia nell'attività preparatoria sia nella fase redazionale del Modello. Come noto, infatti, l'art. 30 indica con chiarezza i requisiti e gli obblighi normativi da adempiere e regolamentare nel Modello.

## 2. I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività di Enasarco (Art. 30, lett. a) - b), D.Lgs. n. 81/2008)

L'art. 30, lett. a) e b) prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato *l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi*:

- *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.*

In particolare il Modello della Fondazione è perfettamente *compliant* ai sopra indicati requisiti.

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "**Modello**") deve essere preceduta da un'attività di *risk assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

**FONDAZIONE • ENASARCO**

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1  
WWW.ENASARCO.IT

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla rilevazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto concerne l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla Legge n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. del TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'Ente, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, l'Ente ha tenuto in considerazione, da una parte, la metodologia e i criteri di valutazione dei rischi e, dall'altra, ciascuna tipologia di rischio a cui è esposto il personale di Enasarco.

Tali presupposti sono alla base dell'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche "DVR") redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, con riferimento ai vari edifici che interessano Enasarco.

In particolare, la presente Parte Speciale riguarda principalmente la Sede Legale di Enasarco (sita in Via Antoniotto Usodimare, 31, Roma 00154, nonché una panoramica sulle altre sedi operative, specificamente in merito ai rischi inerenti le portinerie (in seguito "Portinerie") dei vari stabili e le sedi dei due archivi della Fondazione. Quest'ultime si trovano in via Brunacci n. 33 e via Fiume Giallo n. 194 a Roma.

Avvalendosi del supporto specialistico di un consulente esterno, la Fondazione ha, altresì, svolto un'attività di *risk assessment* documentale rispetto ai rischi correlati alle fattispecie di reato previste dal Decreto, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza.

Tale attività ha previsto l'espletamento delle seguenti fasi:

- raccolta e analisi della documentazione rilevante in materia di SSL (tra i quali, organigrammi, procedure, documento di valutazione dei rischi, nomine, ecc.) e necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa dell'Ente e degli ambiti relativi alla SSL;
- considerazione dei rischi potenziali di commissione dei reati, coincidenti con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo;
- verifica, attraverso l'effettuazione di interviste con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed alcuni altri dipendenti, dell'evidenza e

dell'adeguatezza delle valutazioni dei rischi esistenti in materia di SSL ed dei controlli a presidio degli stessi – mediante analisi della Struttura Organizzativa, della Formazione e dell'Addestramento del personale, della Comunicazione ed del Coinvolgimento di quest'ultimo, del Sistema di Controllo di Salute e Sicurezza (Gestione Operativa e Monitoraggio) – per come indicati nel documento di valutazione dei rischi. Tale attività è stata svolta anche attraverso l'utilizzo di questionari specificamente mirati (check list).

Pertanto, per l'attività svolta dal consulente individuato dalla Fondazione, sono stati presi in considerazione, e analizzati, i singoli ambiti di controllo con riferimento alla normativa vigente in materia (art. 30 TU). Quindi, per ciascuna area a rischio, è stato descritto lo stato di fatto su ciascun ambito di verifica, inclusivo degli strumenti normativi/organizzativi predisposti, nonché delle misure/controlli in essere.

Ad ogni modo, per la trattazione analitica della metodologia e dei criteri di valutazione dei rischi riguardanti tutte le sedi operative dell'Ente sparse sul territorio nazionale, si rimanda ai singoli DVR predisposti da Enasarco, allegati e parte integrante del presente documento.

Nella presente Parte Speciale ci si limita, pertanto, a fornire solo alcuni brevi cenni in ordine ai presupposti alla base della redazione dei DVR, di cui si è appena fatta menzione e, in particolare, alla metodologia utilizzata per la identificazione e valutazione dei rischi.

## **2.1. Metodologia applicata per la valutazione dei rischi**

La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza è stata effettuata utilizzando i criteri e le modalità previste da un'apposita linea guida per l'identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi in materia di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi tiene, altresì, conto delle misure preventive e protettive poste in essere, così come dettagliate nel documento di valutazione dei rischi (cd. "DVR") che, unitamente ai suoi allegati, costituisce parte integrante del presente documento.

In particolare, la metodologia seguita per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute si articola nelle seguenti fasi:

1. identificazione dei fattori di rischio;
2. identificazione dei lavoratori esposti;
3. stima della entità delle esposizioni;
4. stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
5. stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
6. verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti;
7. verifica dell'applicabilità di tali misure;
8. definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate;
9. verifica dell'idoneità delle misure in atto;
10. redazione del documento;
11. definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

Le indagini e le analisi effettuate nell'ambito della Valutazione dei Rischi hanno portato all'individuazione di gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischio; in particolare si tratta di:

- attività di ufficio;
- attività all'esterno della Fondazione;
- attività degli archivisti;
- attività di portierato.

A titolo esemplificativo, le famiglie di pericoli che sono state prese in considerazione ai fini della valutazione dei rischi per la Sede Legale della Fondazione, sono riportate nelle tabelle seguenti:

### **PERICOLI PER LA SALUTE**

- |     |  |
|-----|--|
| 1)  | Attrezzature munite di video terminali;      |
| 2)  | Esposizione rumore;                          |
| 3)  | Esposizione vibrazioni meccaniche;           |
| 4)  | Esposizione campi elettromagnetici;          |
| 5)  | Esposizione radiazioni ottiche artificiali;  |
| 6)  | Esposizione agenti chimici;                  |
| 7)  | Esposizione agenti biologici;                |
| 8)  | Esposizione agenti cancerogeni-mutageni;     |
| 9)  | Esposizione all'amianto;                     |
| 10) | Microclima;                                  |
| 11) | Movimentazione manuale dei carichi;          |
| 12) | Movimenti ripetuti arti superiori;           |
| 13) | Rischi gestanti/puerpere, lavoratrici madri; |
| 14) | Stress lavoro correlato.                     |

### **PERICOLI PER LA SICUREZZA**

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1) | Presenza di atmosfere esplosive; |
| 2) | Rischi connessi alla viabilità;  |
| 3) | Spazi di lavoro;                 |

- 4) Rischi elettrici;
- 5) Rischio incendio;
- 6) Apparecchi a pressione;
- 7) Immagazzinamento;
- 8) Apparecchi di sollevamento;
- 9) Mezzi di trasporto;
- 10) Reti e apparecchiature distribuzione gas;
- 11) Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro;
- 12) Rischi generici per la sicurezza.

#### **PERICOLI TRASVERSALI**

- 1) Microclima/ergonomia;
- 2) Movimentazione manuale dei carichi;
- 3) Videoterminali;
- 4) Stress lavoro correlato;
- 5) Difficili rapporti all'interno dell'ambiente lavorativo.

Per l'individuazione dei rischi specifici individuati con riferimento all'attività svolta da Enasarco e per la loro trattazione nel dettaglio, si ribadisce il rimando ai **DVR** predisposti dalla Fondazione, nonché ai loro allegati, parte integrante del presente documento.

### **3. La struttura organizzativa di Enasarco in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 30, lett. c) e comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)**

L'art. 30, lett. c) richiede che il Modello debba, tra l'altro, assicurare *l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: (...) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.*

**FONDAZIONE • ENASARCO**

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1  
WWW.ENASARCO.IT



Il comma 3 dello stesso art. 30, inoltre, prevede che *il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

### **3.1. Gli attori della struttura organizzativa**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Fondazione si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito della struttura organizzativa di Enasarco, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel prosieguo della presente Parte Speciale, anche come "**Destinatari**":

#### **1. Il Datore di Lavoro e i Delegati alla sicurezza**

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche "**Datore di Lavoro**").

Il Datore di Lavoro in Enasarco ha poi individuato una persona avente il ruolo di delegato per la sicurezza (di seguito anche "**Delegato**").

Anche per quanto riguarda le Portinerie, e le due sedi degli archivi esterni, sono stati nominati due specifici Delegati.

Nella struttura di Enasarco, il Datore di Lavoro è stato individuato nel Direttore Generale.

#### **2. I Dirigenti**

I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche "**Dirigenti**").

Per la sede legale, il Datore di Lavoro ha anche provveduto alla designazione di Dirigenti, i quali coadiuvano il Datore di Lavoro nell'espletamento delle proprie attività. Inoltre, due Dirigenti sono stati nominati anche per le Portinerie e per gli archivi esterni.

#### **3. I Preposti**

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche "**Preposti**").

In seno alla Fondazione, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di Preposti adeguato alla struttura ed alle attività svolte nelle varie sedi.

#### 4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "**SPP**"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla designazione di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "**RSPP**"), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Vista la complessità della struttura dell'Ente, Enasarco ha designato anche un numero adeguato di Addetti al SPP (di seguito anche "**ASPP**").

#### 5. Addetto al Primo Soccorso

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "**APS**").

La Fondazione ha identificato diversi APS per ogni sede, per i quali si rinvia agli specifici DVR.

#### 6. Addetto alla Prevenzione Incendi

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "**APS**").

La Fondazione ha identificato diversi APS per ogni sede, per i quali si rinvia agli specifici DVR.

#### 7. Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche "**Medico Competente**").

In seno alla Fondazione, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un Medico Competente.

#### 8. Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Fondazione (di seguito, anche "**Lavoratori**" e, ove singolarmente considerati, "**Lavoratore**").

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in capo ai Lavoratori sono riconducibili gli obblighi ed i compiti di cui alla presente Parte Speciale.

#### 9. Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Fondazione, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche "**Terzi Destinatari**").

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche "**Appaltatori**");
- b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche "**Fornitori**");
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche "**Progettisti**");
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche "**Installatori**").

La Fondazione ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

In particolare, in ossequio alle disposizioni, tra le altre, di cui all'art. 26 del TU, la Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la selezione dei Terzi:
  - verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- per garantire la corretta esecuzione del rapporto:
  - fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  - coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
  - promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- Per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
- effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
    - effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza ("**DUVRI**") mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito e flusso di informazioni con la funzione appositamente definita (RSPP).

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla Fondazione ai sensi del Decreto (di seguito, anche "**OdV**"), il quale, pur essendo privo di un ruolo operativo, svolge i compiti di vigilanza e controllo sull'efficacia e adeguatezza delle misure adottate con riferimento alla gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro ed inoltre ha il compito di riferire agli organi sociali le violazioni, o presunte violazioni, della normativa a riguardo (come meglio specificato di seguito).

### **3.2. I doveri degli attori della struttura organizzativa**

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Fondazione:

- i. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ii. il Codice Etico di Enasarco;
- iii. le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, dopo aver richiamato i principi e le norme di comportamento rilevanti per la Fondazione, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.

#### **3.2.1. I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Fondazione**

La Fondazione si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della suddetta normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad

**FONDAZIONE • ENASARCO**

assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione – in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'attribuzione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

### **3.2.2. I principi e le norme di comportamento di riferimento per i Destinatari**

#### **I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti**

Il Datore di Lavoro deve:

- 1) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;
- 2) designare il RSPP;
- 3) provvedere affinché:
  - i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
  - le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
  - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
  - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  - gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
  - in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Fondazione siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio;
- 4) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normative vigenti in materia di:
  - scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori;

**FONDAZIONE • ENASARCO**

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1  
WWW.ENASARCO.IT

- uso dei dispositivi di protezione individuale;
- impianti ed apparecchiature elettriche;
- movimentazione manuale di carichi;
- utilizzo di videotermini;
- prevenzione e protezione contro le esplosioni.

I compiti di cui ai n. 1 e 2 non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- b) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- c) in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- d) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
- g) riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei preposti, nonché quelle dei Lavoratori concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai Lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- n) comunicare all'INAIL l'eventuale nominativo del RLS, nonché: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;
- o) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- p) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- q) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- r) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- 1) la natura dei rischi;
- 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- 4) i dati di cui alla lett. q) che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
- 5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

### ***I doveri ed i compiti dei Preposti***

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- d) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- g) frequentare i corsi di formazione programmati dalla Fondazione;
- h) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di effettuazione di lavori nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.

### ***I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP***

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, per quanto riguarda il RSPP e gli ASPP, essi devono provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'ente;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
  - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
  - sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
  - sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APS e degli API;
  - sul nominativo del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
  - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:

**FONDAZIONE • ENASARCO**

- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Fondazione, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

### ***I compiti degli APS e degli API***

Gli APS e gli API individuati per ogni area devono:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;

garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

### ***I doveri ed i compiti del Medico Competente***

Il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera g), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- e) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e del GDPR e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;

- g) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e del GDPR;
- h) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLSSA;
- i) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- j) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del TU al Datore di Lavoro e al RSPP, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- k) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- m) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

### ***I doveri ed i compiti dei Lavoratori***

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle

- deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
  - h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
  - i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
  - j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
  - k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

### ***I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari***

Come risulta anche dal Codice Etico della Fondazione, i Terzi che entrano in contatto con l'Azienda devono collaborare al meglio delle proprie competenze e responsabilità al fine di promuovere comportamenti diretti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, sono previste specifiche disposizioni per i Terzi Destinatari nei singoli DVR e, soprattutto, nei rispettivi DUVRI, che qui si intendono integralmente richiamati.

A titolo esemplificativo si consideri:

- l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro delle imprese esecutrici, di adottare tutte le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere previste dal TU sulla sicurezza;
- l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro delle imprese esecutrici, di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro delle imprese esecutrici, di curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento, nonché di curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria di curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro delle imprese esecutrici, di curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

- l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in accordo con il datore di lavoro delle imprese esecutrici, di redigere il Piano Operativo di Sicurezza ("POS") in riferimento al singolo cantiere, nel rispetto della normativa del D.Lgs. 81/2008;
- l'obbligo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ("PSC").

**La disciplina specifica dei rapporti con gli appaltatori (art. 30, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008)**

La Fondazione, per lo svolgimento di alcune attività, non disponendo delle professionalità specifiche, può commissionare il servizio in appalto a società terze specializzate nella specifica attività da svolgere ("**Appaltatori**").

La gestione dei contratti d'appalto è effettuata in linea con quanto previsto dalla normativa interna della Fondazione, dove sono indicati ruoli, responsabilità e modalità da adottare nella fase di verifica preliminare di idoneità tecnico professionale degli appaltatori, nell'ambito della redazione del **DUVRI** e della quantificazione preliminare dei costi per la sicurezza relativi alle interferenze, nonché nella fase di gestione operativa degli appalti (inclusa la regolamentazione degli ingressi presso i siti, l'utilizzo del Permesso di Lavoro come strumento puntuale di cooperazione e coordinamento e la redazione dei verbali di coordinamento in corso d'opera).

## **4. Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008)**

L'art. 30 lett. d) prevede, inoltre, che il Modello assicuri l'adempimento degli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di sorveglianza sanitaria*.

In particolare, Enasarco, in ossequio alle disposizioni di legge, ha nominato il Medico Competente per tutte le aree per i casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 (sorveglianza sanitaria), assegnando a questi i compiti in materia di sorveglianza sanitaria<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle

In ossequio alle disposizioni di legge:

- è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/08);
- è previsto che il medico competente istituisca, aggiorni e custodisca le cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c), D.Lgs. 81/08);
- è previsto che il Datore di Lavoro o dirigente/i vigilino affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 lett. b), D.Lgs. 81/08);
- è previsto che il Medico Competente effettui diversi tipi di visite; segnatamente, si tratta di: visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; visita medica periodica, la cui periodicità varia in base alla mansione svolta dal lavoratore nonché dalla sua età; visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali; visita medica in occasione del cambio della mansione; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi; Inoltre il Medico Competente, quando lo ritiene necessario, richiede accertamenti sanitari complementari quali esami clinici, strumentali e biologici ed accertamenti mirati presso medici specialistici; tali visite mediche sono specificatamente previste dal piano di sorveglianza sanitaria;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro e i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico competente (art. 41 c. 6 bis);

Il Medico Competente definisce il piano della sorveglianza sanitaria e programma le visite mediche tramite proprio *software*, attraverso il quale è possibile elaborare il protocollo sanitario per mansione coerentemente col DVR.

Tutta la documentazione sanitaria è debitamente archiviata.

---

condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

**FONDAZIONE • ENASARCO**

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1  
WWW.ENASARCO.IT

## 5. Attività connesse alla informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008)

L'art. 30 lett. e) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*.

La Fondazione promuove, quindi, la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, RSPP, ASPP, APS, API, Medico competente).
- sulle normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'Ente garantisce ai propri dipendenti una costante formazione su:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in Enasarco, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza della Fondazione.

È previsto, inoltre, che la formazione sia periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La formazione è realizzata *ad hoc* per le diverse funzioni/dipendenti interessati (lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi o di primo soccorso, o gestione emergenza). Enasarco ha specificamente previsto degli aggiornamenti periodici per la formazione.

## 6. Attività di gestione della documentazione e certificazione obbligatorie per legge (art. 30, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008)

L'art. 30 lett. g) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Con riguardo, in particolare alla gestione della documentazione e certificazioni, deve notarsi che la Fondazione svolge un monitoraggio di tutte le attrezzature per dare puntuale evidenza della loro conformità rispetto ai requisiti legislativi e certificativi.



## **7. Il sistema di controllo sulla SSL: le procedure operative, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di SSL e il raccordo con le funzioni di primo controllo (art. 30, lett. f)-h) e comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)**

L'art. 30 lett. f) e h) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo:

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4 dell'art. 30 statuisce, inoltre, che: *il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.*

In sostanza i punti sopra indicati fanno riferimento al sistema di controllo in materia di SSL.

Il sistema di controllo si basa essenzialmente sui seguenti protocolli:

- gestione operativa della salute e sicurezza;
- procedure scritte.

I protocolli di controllo sono a loro volta oggetto di costante monitoraggio da parte delle funzioni di c.d. primo controllo (RSSP, ASPP, APS, ecc.). L'OdV, inoltre, svolge l'attività di monitoraggio indipendente ad esso demandata dal Modello.

Nei paragrafi che seguono saranno sintetizzati gli aspetti generali delle procedure di controllo nonché delle attività di monitoraggio sulle stesse, sia di primo che di secondo livello.

### **7.1. I principi informativi delle procedure aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**

Enasarco ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, rivolgendo particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Sono formalmente identificate nei singoli DVR le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, ai Delegati, al RSSP e agli ASPP, al Medico Competente. Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.).



- Ai sensi della normativa vigente, deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.
- I rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a rischi particolari, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (anche mediante il SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura dell'Ente, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature impiegate nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, dei singoli DVR, uno per ogni sede rilevante, che devono essere approvati dal Datore di Lavoro, dai Delegati, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario. I singoli DVR devono essere custoditi presso i siti di riferimento ed aggiornati periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
- Devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.
- Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
- Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., ove necessario in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti.
- Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano Sanitario volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche.
- Il Piano Sanitario dovrà essere oggetto di apposito monitoraggio, documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico Competente ed inviata al SPP ed al Datore di Lavoro.
- Gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro.
- Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell'OdV.
- Deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno di Enasarco, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento.

- Deve essere definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai differenti profili di rischio (ad esempio, API, APS, Preposti, ecc.). In particolare, la formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.
- L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.
- È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.
- Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di vigilanza.
- Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici.
- Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
- Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che dell'Ente, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, ecc.).
- Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza presenti nelle sedi della Fondazione (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
- Nell'attività di selezione dei fornitori - nel caso vengano stipulati contratti con Terzi Destinatari -, devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso.
- L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano

ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure in materia di sicurezza.

- Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Fondazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- In questo contesto, deve prevedersi che l'Organismo di Vigilanza effettui una periodica attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dall'Ente con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro. A tali fini, deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nelle sedi di Enasarco.
- Nell'ambito del sistema disciplinare adottato dall'Ente ai sensi del Decreto, devono essere previste apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- Enasarco ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.

## **7.2. Il controllo di primo grado da parte della struttura organizzativa; il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale responsabile del controllo di secondo grado**

Come suggerito dalle Linee Guida e dalle *best practices*, il sistema di controllo in materia di SSL si articola in un doppio grado di controllo:

Il controllo di primo grado coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Fondazione, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP e ASPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
  - a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL;
  - b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
  - c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
  - d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
  - e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

**FONDAZIONE • ENASARCO**

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1  
WWW.ENASARCO.IT

Il primo livello di monitoraggio è, altresì, garantito dal rispetto dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge per ciascuna figura, oggetto di training da parte dell'Ente e, dunque, adeguatamente diffusi.

Il controllo di secondo grado è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Fondazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

L'OdV, infatti, pur non ricoprendo un ruolo operativo, tra l'altro, svolge i compiti di seguito indicati:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, *ivi* incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Fondazione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Fondazione con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Fondazione ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Fondazione in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### **7.3. Il raccordo tra le funzioni di controllo**

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello è previsto un apposito 'protocollo di raccordo' tra le funzioni della struttura organizzativa e lo stesso OdV. In particolare, il collegamento è garantito dal costante flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti, anche in ossequio ai doveri di reportistica che la struttura ha verso l'Organismo.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti:

- di proposte di aggiornamento del Modello, incluso il sistema preventivo adottato dalla Fondazione e le procedure aziendali, in ragione di eventuali inadeguatezze o

significative violazioni riscontrate, ovvero di cambiamenti della struttura organizzativa della Fondazione ;

- di proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, per l'ipotesi in cui sia riscontrata la commissione delle condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto.

## **8. Il sistema di registrazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)**

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, *il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

Enasarco ha implementato apposite forme di registrazione per dare evidenza dell'applicazione delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente. Tali registrazioni coprono le attività aziendali maggiormente rilevanti ai fini SSL quali, ad esempio:

- l'attività di controllo e gestione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature (lett. a, art. 30);
- la qualificazione delle imprese in appalto (lett. c, art. 30);
- la gestione della formazione (lett. e, art. 30).

La registrazione delle attività di aggiornamento del DVR e del DUVRI (rilevanti ex art. 30 lett. a) e b)) è riscontrabile oltre che direttamente nei documenti (archiviati e tenuti a disposizione degli interessati), anche nella successiva attività di monitoraggio e verifica da parte delle competenti funzioni.

Per ciò che concerne la struttura organizzativa in materia SSL (lett. c) dell'art. 30) essa è costantemente oggetto di monitoraggio da parte delle funzioni competenti, che intervengono tempestivamente nelle ipotesi in cui sia necessario una revisione o adeguamento dell'organizzazione.

Per ciò che concerne le attività di sorveglianza sanitaria (lett. d) dell'art. 30) è lo stesso Medico Competente che procede alla registrazione dell'esecuzione delle attività in questione; l'attività del Medico Competente è a sua volta oggetto di monitoraggio da parte del Datore di Lavoro.

Le attività di vigilanza di cui alle lettere f) e h) e al comma 4 dell'art. 30 sono debitamente oggetto di registrazione/archiviazione da parte delle competenti funzioni di controllo sia di primo livello che di secondo (Organismo di Vigilanza).

## 9. Aggiornamento e riesame (Art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)

Il comma 4 dell'art. 30 prevede, infine, che *il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

Il Modello della Fondazione prevede che l'OdV ha, (come, del resto, previsto dallo stesso art. 6 del Decreto), il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei protocolli ad esso connessi (*ivi* incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni e collegati, ad es., a:

- significativi cambiamenti organizzativi;
- novità legislative;
- rilevanti scoperte scientifiche che possono impattare sulle attività della Fondazione ;
- scoperta di violazioni del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

## 10. Principi etici e le norme di comportamento di riferimento per la Fondazione con riguardo alla SSL

Allo scopo di garantire la piena *compliance* ai principi di cui al TU e al Decreto, come suggerito dalle linee guida emanate dalle principali Associazioni di Categoria, i principi del Codice Etico sono integrati con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, dai seguenti principi:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive della Fondazione, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.